

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Tavagnacco del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dalla Legge 27/12/2013, n. 147, ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi indivisibili, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Tavagnacco.

Art. 2 - PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come specificati al successivo articolo 7.

Art. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo e con esclusione delle aree agricole.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi.
3. Per abitazione principale si intende, come individuato dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione, lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento, il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertito con modificazioni 02/05/2014 n. 68.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Si applicano le disposizioni previste ai fini IMU relative alla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico. Tale riduzione non si cumula con la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.

Art. 6 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, fissa le aliquote relative al tributo di cui al precedente art. 1 del vigente regolamento e stabilisce apposite agevolazioni, disposte nell'ambito di quanto sancito dalla vigente normativa.

Art. 7 – SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI.

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682 della Legge 27/12/2013, n. 147:
 - Illuminazione pubblica;
 - Polizia Locale
 - Anagrafe, Stato Civile;
 - Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde;
 - Viabilità circolazione stradale e servizi connessi.